

VERBALE D'INTESA

Il giorno 20 novembre 2002, presso gli Uffici dell'Inail di P.le Pastore, n.6 Roma, la Delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali a livello nazionale si sono incontrate sulla tematica riguardante la mobilità tra i profili professionali previsti nel sistema di classificazione.

Le parti, esaminato lo schema di Regolamento presentato dall'Amministrazione - che forma parte integrante del presente verbale - ne condividono i contenuti e convengono sull'immediata formalizzazione dello stesso.

Le parti, inoltre, preso atto che il Regolamento in questione entrerà in vigore il 1° gennaio 2003 concordano sul carattere sperimentale dello stesso prevedendone, comunque, una verifica annuale.

Le verifiche di cui sopra potranno essere anticipate in relazione a mutamenti organizzativo/funzionali.

Prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento, l'Amministrazione si impegna a sottoporre al tavolo sindacale il quadro complessivo delle situazioni in atto al 31 ottobre 2002.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL *M. G. Groe*
CISL *[Signature]*
UIL *Augusto Bellelli*
CSA di Cisl/Fialp *[Signature]*
R.d.B. *[Signature]*

LA DELEGAZIONE

[Signature]
[Signature]
[Signature]

REGOLAMENTO SULLA MOBILITA' TRA I PROFILI PROFESSIONALI PREVISTI NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

Articolo 1

Mobilità orizzontale tra profili

1. E' consentita la mobilità orizzontale, nell'ambito della stessa posizione ordinamentale, nei limiti dei rispettivi contingenti nell'ambito dei profili stabiliti dal sistema di classificazione definito in sede di contrattazione collettiva di Ente.

Articolo 2


Modalità di attuazione della mobilità orizzontale tra i profili

1. La mobilità orizzontale tra profili può avvenire:
 - a) per selezione, verso profili diversi da quello amministrativo;
 - b) su richiesta del dipendente, esclusivamente verso il profilo amministrativo;
 - c) per inidoneità psico-fisica, esclusivamente verso il profilo amministrativo.

Articolo 3

Mobilità orizzontale per selezione

1. In relazione ad esigenze di funzionalità del servizio, in presenza di situazioni di carenza nei rispettivi contingenti dei singoli profili - da accertarsi al 1° gennaio di ciascun anno da parte della Direzione Centrale Risorse Umane - possono essere attivati processi di selezione rivolti al personale che, alla data di indizione delle procedure selettive, sia inquadrato nella posizione ordinamentale di riferimento.
2. La selezione ha l'obiettivo di consentire lo sviluppo di tutte le iniziative di riqualificazione professionale per l'inserimento nel nuovo profilo. Al fine di perfezionare il conseguimento di adeguati livelli di professionalità, al termine della fase di formazione potrà essere previsto un periodo di addestramento in affiancamento non inferiore a 3 mesi.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with a circle around it, a signature with a scribble, a signature with 'Glor' below it, a signature with 'fin' above it, and a large signature on the right.

3. Le procedure di selezione vengono indette con determinazione del Responsabile della Direzione Centrale Risorse Umane, previa contrattazione collettiva a livello nazionale.

Articolo 4

Mobilità orizzontale su richiesta del dipendente

1. Nella predetta sede di contrattazione prevista al precedente art. 3, comma 3, sono definiti i criteri di priorità nell'accoglimento di istanze individuali di mobilità orizzontale.
2. Il dipendente appartenente ai singoli profili, trascorsi cinque anni dalla data di inquadramento nel profilo di appartenenza e connessa posizione ordinamentale ovvero nella corrispondente qualifica funzionale, può richiedere la mobilità, esclusivamente verso il profilo amministrativo, nella medesima posizione ordinamentale.
3. Detta richiesta, debitamente motivata e documentata, dovrà essere presentata al Dirigente della Struttura di appartenenza il quale, formulate le proprie osservazioni, la trasmetterà al Direttore Regionale o al Direttore Centrale competente, che ne curerà l'inoltro al Responsabile della Direzione Centrale Risorse Umane per l'istruttoria, esprimendo il proprio motivato parere, previa valutazione della compatibilità di detta richiesta con le esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione.

Articolo 5


Mobilità orizzontale per motivi di salute

1. La mobilità orizzontale per motivi di salute, esclusivamente verso il profilo amministrativo, può avvenire:
 - a) su richiesta dell'Amministrazione;
 - b) su richiesta del dipendente.

Articolo 6

Mobilità orizzontale per motivi di salute su richiesta dell'Amministrazione

1. La mobilità orizzontale può essere richiesta dall'Amministrazione per motivi di salute, oltre che per i casi di inidoneità psico-fisica permanente di cui all'art. 2 del



A series of handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one next to it, a circled signature, a scribbled signature, a signature with the number '2' above it, and several other signatures on the right.


CCNL 14 febbraio 2001, nell'eventualità in cui, a seguito di visita medica di controllo, siano riscontrate patologie tali da rendere impossibile in via temporanea la prosecuzione dell'attività lavorativa nel profilo professionale rivestito.

2. In entrambe le ipotesi di cui al precedente punto 1, la Sovrintendenza Medica Generale o la Sovrintendenza Medica Regionale, rispettivamente competenti per il personale incardinato nelle Strutture Centrali o Territoriali, comunicheranno gli esiti della visita e degli ulteriori accertamenti sanitari ritenuti necessari al completamento del quadro clinico dell'interessato al dipendente stesso ed alla Struttura Centrale o Regionale di competenza che provvederà a trasmettere la documentazione completa, relativa alla richiesta di cambio di profilo, alla Direzione Centrale Risorse Umane per la relativa istruttoria.

Articolo 7

Mobilità orizzontale per motivi di salute su richiesta del dipendente

1. La mobilità orizzontale può essere richiesta dal dipendente per motivi di salute, oltre che per i casi di inidoneità permanente di cui all'art. 2 del CCNL 14 febbraio 2001, anche nel caso di inidoneità temporanea allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo.
2. In entrambe le suddette ipotesi il dipendente dovrà presentare apposita istanza scritta al Responsabile della Struttura di appartenenza, corredata dalla certificazione sanitaria attestante le cause della richiesta stessa. Tale certificazione sarà oggetto di valutazione da parte della Sovrintendenza Medica Generale o della Sovrintendenza Medica Regionale, rispettivamente competenti per il personale incardinato nelle Strutture Centrali o Territoriali che, ove lo ritengano necessario, potranno richiedere che il dipendente interessato sia sottoposto anche a visita medica di tipo specialistico. Gli esiti della visita e degli ulteriori accertamenti sanitari ritenuti necessari al completamento del quadro clinico dell'interessato saranno comunicati allo stesso dipendente e alla Struttura Centrale o Regionale di competenza. Tale Struttura provvederà a trasmettere la documentazione completa, relativa alla richiesta di cambio di profilo, alla Direzione Centrale Risorse Umane per la relativa istruttoria.
3. L'accoglimento delle istanze è comunque subordinato ai limiti dei contingenti previsti per ciascun profilo professionale interessato nell'ambito della posizione ordinamentale di riferimento, salvo quanto previsto al successivo articolo 10.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circular stamp, and several other signatures and initials on the right.

Articolo 8

Commissione medica competente a decidere sui ricorsi

1. Eventuali ricorsi avverso gli accertamenti medico sanitari disposti, in primo grado, dalla Sovrintendenza Medica Generale o Regionale, ai sensi dei precedenti artt.6 e 7, saranno decisi da un Collegio medico composto da tre medici scelti dal Responsabile della Direzione Centrale Risorse Umane, sentita la Sovrintendenza Medica Generale, di cui uno con funzioni di Presidente; uno dei medici componenti il Collegio dovrà essere scelto tra quelli dipendenti; i restanti due sono scelti tra specialisti appartenenti a strutture pubbliche.
2. A richiesta del dipendente il Collegio è integrato da un medico di parte; in tal caso, a parità di voti prevale quello del Presidente.
3. Per i ricorsi presentati ai sensi del precedente art.7, il relativo onorario è a carico del dipendente, salvo il rimborso da parte dell'Istituto - in base alle vigenti disposizioni applicative della tariffa nazionale - in caso di accoglimento del ricorso presentato dal dipendente medesimo. In quest'ultimo caso è rimborsato al dipendente il ticket relativo ad eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dal Collegio medico.

Articolo 9


Mobilità orizzontale per motivi di salute (clausola di salvaguardia n.1)

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento dei compiti del proprio profilo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del CCNL 14 febbraio 2001.
2. Le ipotesi di mobilità professionale contemplate nei precedenti articoli 6 e 7 assumono carattere di priorità in relazione alle richieste di mobilità di cui a predetti articoli 3 e 4. Nell'ambito dei cambi di profilo per motivi di salute, sarà data la priorità ai casi di inidoneità permanente di cui al citato art. 2 del CCNL 14 febbraio 2001.

Articolo 10

Mobilità orizzontale per motivi di salute (clausola di salvaguardia n.2)

1. In caso di copertura del fabbisogno della posizione ordinamentale e specifico profilo professionale oggetto dell'istanza o della richiesta di mobilità orizzontale,

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'fm', a signature that is heavily scribbled out, a signature that looks like 'Gior', a signature that looks like 'fm', and a large, stylized signature on the far right.

potrà trovare applicazione, in via residuale, l'ipotesi legalmente prevista a tutela del lavoratore, di adibizione a mansioni inferiori o posizione economica inferiore compatibile con le patologie eccepite.

2. In tale ipotesi avverrà l'integrazione economica "ad personam" qualora la precedente posizione ordinamentale e/o economica risultasse più favorevole al dipendente.
3. L'adibizione a mansioni inferiori riconducibile ai precedenti articoli 6 e 7 avrà carattere transitorio e l'inquadramento nella posizione ordinamentale corrispondente a quella precedentemente rivestita assumerà carattere di priorità in relazione ad altre richieste sia di mobilità territoriale, sia di mobilità orizzontale di cui ai precedenti artt.3 e 4.
4. La riattribuzione della posizione ordinamentale originariamente rivestita comporterà la contestuale soppressione dell'integrazione economica di cui al precedente comma 2.

Articolo 11

Competenza all'adozione dei provvedimenti di mobilità orizzontale tra profili

1. Il trasferimento ad altro profilo è di competenza del Responsabile della Direzione Centrale Risorse Umane.
2. Dei provvedimenti adottati verrà data informativa alle OO.SS. nazionali.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2003 e sarà comunque oggetto di revisione in relazione alla eventuale disciplina che nella materia dovesse essere introdotta dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Articolo 13

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il termine indicato al 2° comma dell'art.3 è ridotto a tre anni.

